



diritto & religioni

Semestrale
Anno XV - n. 2-2020
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

30



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2020
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto †, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre †

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:
per l'Italia, € 75,00
per l'estero, € 120,00
un fascicolo costa € 40,00
i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00
un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:
Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:
– versamento su conto corrente postale n. 11747870
– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Presentazione

La sezione Giurisprudenza e legislazione civile, anche in questo numero, si presenta con una varietà di sentenze, caratterizzate dall'aver affrontato questioni giuridiche interessanti che provocano un dibattito tra gli operatori del diritto.

A riprova di ciò, la Sezione si apre con la Rassegna della Cassazione 2019, redatta come ogni anno, dal Prof. Paolo Di Marzio, Consigliere della Corte di Cassazione, su "La famiglia e la protezione dei bisognosi".

Di seguito, vengono portati all'attenzione del lettore una serie di sentenze di merito.

L'ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1882, della Corte di Cassazione in tema di rapporti tra delibazione delle sentenze ecclesiastiche e assegno divorzile, arricchita da una nota di commento a cura di Rosa Geraci.

La sentenza 7 agosto 2020, n. 16804 della Corte di Cassazione, Sezione Civile Prima, delibera che una decisione di ripudio emanata all'estero da una autorità religiosa, seppure equiparabile, secondo la legge straniera, ad una sentenza del giudice statale, non può essere riconosciuta all'interno dell'ordinamento giuridico italiano a causa della violazione dei principi giuridici applicabili nel foro, sotto il duplice profilo dell'ordine pubblico sostanziale e dell'ordine pubblico processuale.

Proseguendo, la Corte di Cassazione, Sezione Civile Prima con ordinanza 14 agosto 2020, n. 17170 stabilisce che nel giudizio di delibazione il giudice non può procedere al riconoscimento della sentenza straniera ove questa produca effetti contrari all'ordine pubblico italiano. Tuttavia, nel decidere sulla contrarietà all'ordine pubblico della decisione straniera, il giudice non può sottoporla ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito né di correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o di quello italiano.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro con ordinanza 18 settembre 2020, n. 19618, affrontando una delle tematiche di grande attualità che caratterizza la nostra società, afferma che "In merito all'ostensione del crocifisso in aula, occorre dipanare il conflitto che si ponga tra la libertà di insegnamento – intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale del docente, non cristiano – e il rispetto della coscienza morale e civile degli alunni – specialmente nel caso in cui siano stati proprio gli stessi ad avanzare richiesta di apposizione del simbolo in classe".

Secondo la sentenza 11 novembre 2020, n. 25310 della Corte di Cassa-

zione, Sezione Civile Prima, la valutazione circa la possibilità di consentire al minore l'ingresso in Italia e il ricongiungimento con l'affidatario non può essere esclusa in considerazione della natura e della finalità dell'istituto della "kafalah" negoziale, ma deve sempre essere effettuata caso per caso in considerazione del superiore interesse del minore.

Da ultimo, non per importanza, l'ordinanza 9 luglio 2020, n. 8519 del Tribunale di Pesaro, in tema di affidamento dei figli, in difetto di prova di un concreto pregiudizio alla salute psicofisica e alla crescita del minore, ciascun genitore deve rispettare il credo dell'altro, permettendo e non impedendo alla minore non solamente di praticare e frequentare le celebrazioni religiose dell'altro genitore, ma anche tutte quelle tradizioni ed attività, direttamente o indirettamente legate alla religione di ciascun genitore, anche se in contrasto con i principi della propria religione, come, a titolo meramente esemplificativo, feste, compleanni e recite scolastiche.

Chiude questo numero della Rivista la nota a sentenza di Alessandra Viani dal titolo "*Propaganda ateistica e divieto di discriminazione. Considerazioni a margine dell'ordinanza della Suprema Corte 17 aprile 2020, n. 7893*".

Corte di Cassazione, Sezione Civile Prima

Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1882

Matrimonio concordatario – cessazione degli effetti civili – assegno divorzile – delibazione sentenza ecclesiastica

La questione della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile non è preclusa quando l'accertamento inerente all'impossibilità della prosecuzione della comunione spirituale e morale tra i coniugi – la quale costituisce il titolo dell'obbligo al versamento dell'assegno – sia passata in giudicato prima della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, come si verifica nell'ipotesi in cui nell'ambito di un unico giudizio la statuizione relativa allo stato sia stata emessa disgiuntamente da quella avente ad oggetto i risvolti economici.

Fonte: *www.neldiritto.it*

Corte di Cassazione, Sezione Civile Prima

Sentenza 7 agosto 2020, n. 16804

Ripudio – diritto islamico – diritto privato internazionale – limite dell’ordine pubblico

Una decisione di ripudio emanata all’estero da una autorità religiosa, seppure equiparabile, secondo la legge straniera, ad una sentenza del giudice statale, non può essere riconosciuta all’interno dell’ordinamento giuridico italiano a causa della violazione dei principi giuridici applicabili nel foro, sotto il duplice profilo dell’ordine pubblico sostanziale e dell’ordine pubblico processuale.

Fonte: www.olir.it

Corte di Cassazione, Sezione Civile Prima

Ordinanza 14 agosto 2020, n. 17170

Iran – sentenza di divorzio – ripudio – diritto privato internazionale – limite dell’ordine pubblico

Il giudizio di delibazione deve mantenersi aderente al dettato della l. n. 218/1995, art. 64, c. I, lett. g), secondo cui il riconoscimento della sentenza straniera non può avere luogo se le sue disposizioni producono “effetti contrari all’ordine pubblico” e, per l’effetto, è necessario che il giudice, senza estendere la propria cognizione altrove, valuti gli “effetti” della decisione nel nostro ordinamento e non la correttezza della soluzione adottata alla luce dell’ordinamento straniero, ovvero della legge italiana, non essendo consentita un’indagine sul merito del rapporto giuridico dedotto. Pertanto, dovendo avere esclusivo riguardo agli “effetti” che le disposizioni del provvedimento straniero possono produrre nell’ordinamento interno, va esclusa ogni possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito, né di correttezza della soluzione adottata, alla luce dell’ordinamento straniero o di quello italiano.

Fonte: www.olir.it

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro

Ordinanza 18 settembre 2020, n. 19618

Simboli religiosi – crocifisso – esposizione nelle aule scolastiche

È stata rimessa alle Sezioni Unite la questione dell'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche. In ragione della natura dei principi e dei diritti che vengono in rilievo in tal caso, la questione è stata ritenuta “di massima di particolare importanza” ex art. 374, secondo comma, c.p.c.

Fonte: www.olir.it

Corte di Cassazione, Sezione Civile Prima

Sentenza 11 novembre 2020, n. 25310

**Adozione – kafalah – ricongiungimento familiare – famiglia – minori
– Islam**

Ha trovato accoglimento il ricorso presentato dai Ministeri degli Esteri e dell'Interno contro l'ordinanza del Tribunale di Genova che aveva annullato il diniego del visto dell'ambasciata italiana a Islamabad per il ricongiungimento familiare di un individuo titolare di permesso per asilo politico col proprio fratello minore, affidatogli tramite procura notarile della madre. La questione avrebbe dovuto essere esaminata tenendo conto della natura e della finalità della kafalah negoziale, senza limitarsi all'apodittico rilievo della non contrarietà all'ordinamento interno dell'atto di affidamento del minore dalla madre al fratello maggiore. Più nello specifico, i giudici di merito avrebbero dovuto qualificare giuridicamente l'atto di affidamento e verificarne l'«effettiva ragione pratico-giuridica», la conformità alla disciplina del Paese di provenienza e, da ultimo, la corrispondenza all'interesse del minore.

Fonte: www.olir.it

Tribunale di Pesaro

Ordinanza 9 luglio 2020, n. 8519

Testimoni di Geova – Educazione religiosa dei figli – Sviluppo dei minori

Due genitori di diversa fede religiosa devono rispettare il credo dell'altro, permettendo e non impedendo alla figlia minore non solo di praticare e frequentare le celebrazioni religiose dell'altro genitore, ma anche tutte quelle tradizioni ed attività direttamente o indirettamente legate alla religione di uno dei due, anche se in contrasto con i principi della propria. in difetto di prova di un concreto pregiudizio alla salute psicofisica e alla crescita del minore, infatti, non rileverà il fatto che inizialmente a quest'ultimo sia stata trasmessa una fede comune a entrambi i genitori né astratte considerazioni in merito ai principi della religione praticata da un genitore e dei pregiudizi da essi cagionabili al minore.

Fonte: www.olir.it